

DIRITTO

Il caso Cappato e la Corte costituzionale: un'incostituzionalità accertata ma non dichiarata?



Lucia Busatta

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario

Corrispondenza a: Lucia Busatta; E-mail: lucia.busatta@unitn.it

Abstract

Con l'ordinanza n. 207 del 2018, la Corte costituzionale ha rinviato al 24 settembre 2019 la decisione sulla legittimità costituzionale del reato di assistenza al suicidio, per lasciare aperto lo spazio ad un intervento legislativo del Parlamento. La questione è stata sollevata dalla Corte d'Assiste di Milano, nell'ambito del procedimento penale a carico di Marco Cappato, imputato del reato di cui all'art. 580 del codice penale per aver accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani. La strada scelta dalla Corte costituzionale è inedita nel panorama italiano e lascia aperti numerosi interrogativi, sia rispetto ai contenuti e ai modi di un'eventuale disciplina legislativa, sia nella non lontana ipotesi di un mancato intervento del legislatore. Il contributo illustra i contenuti dell'ordinanza della Corte costituzionale e ne sottolinea gli snodi problematici.

Parole chiave: autodeterminazione, codice penale, Costituzione, suicidio medicalmente assistito

The "Cappato case" and the Italian Constitutional Court: an ascertained but not declared unconstitutionality?

By means of ordinance n. 207 of 2018, the Constitutional Court postponed to September 24,

2019 the decision on the constitutional legitimacy of the criminal provision on assisted suicide, in order to allow the parliamentary legislative intervention. The issue was raised by the Criminal Court of Milan, in the proceedings against Marco Cappato, accused of assisted suicide, as provided for by art. 580 of the Italian criminal code, for having driven Fabiano Antoniani by car to Switzerland to commit medically assisted suicide. The path chosen by the Constitutional Court is unprecedented in the Italian scenario and leaves numerous questions open, both with regards to the contents and the ways of a possible legislative discipline, and in the probable hypothesis of a lack of intervention by the Parliament. The contribution illustrates the contents of the Constitutional Court ordinance and highlights its problematic issues.

Key words: constitutional law, criminal law, medically assisted suicide, self-determination

La vicenda umana e giudiziaria

Con l'ordinanza n. 207 del 2018 la Corte costituzionale ha emesso una (prima) pronuncia sulla legittimità costituzionale del suicidio assistito, con riferimento ad una questione sorta nel corso del procedimento penale a carico di Marco Cappato, imputato del reato di cui all'articolo 580 del codice penale per aver accompagnato Fabiano Antoniani (DJ Fabo) in Svizzera per ricevere l'aiuto medico al suicidio [1]. La vicenda è nota perché Fabo aveva affidato anche ai mass media la narrazione delle proprie sofferenze ed aveva deciso di rendere la propria scelta di vita un "caso pilota", per le ragioni che ora vedremo. Al fine di poter compiutamente commentare le molte implicazioni del caso e della connessa ordinanza del giudice costituzionale, però, dobbiamo brevemente ripercorrere gli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla creazione di un nuovo genere di pronunce costituzionali, già definite in dottrina ad "incostituzionalità accertata, ma non dichiarata" [2].

Fabiano Antoniani, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel giugno del 2014, era tetraplegico, affetto da cecità bilaterale, non era autonomo nella respirazione, nell'alimentazione e nell'evacuazione. A causa di questa situazione necessitava del supporto, pur non continuativo, di un respiratore e soffriva di contrazioni e spasmi che non potevano essere completamente leniti in via farmacologica. Non aveva tuttavia subito alcuna diminuzione delle facoltà intellettive.

Nel tempo, dopo aver tentato senza successo alcuni interventi terapeutici, Fabiano Antoniani aveva maturato la decisione di porre termine alla propria vita ed era quindi entrato in contatto con l'Associazione svizzera Dignitas e con l'Associazione Luca Coscioni, tramite la quale aveva conosciuto Marco Cappato. Quest'ultimo, durante i dialoghi e gli incontri con Antoniani e a fronte delle sue insistenti richieste di porre termine alle proprie sofferenze, gli illustrava la possibilità di ottenere, in Italia, l'interruzione della respirazione e dell'alimentazione artificiali e la sedazione profonda. Antoniani rifiutava tale proposta (perché, a causa della sua condizione clinica, sarebbe arrivato al decesso in alcuni giorni) e perseverava nel proprio proposito di recarsi presso la clinica svizzera Dignitas per ottenere l'aiuto medico al suicidio. Cappato decideva quindi di accompagnare Antoniani in auto in Svizzera, dove DJ Fabo si spegneva il 27 febbraio 2017.

Se la vicenda umana di DJ Fabo è nota, anche a motivo della vasta eco mediatica che tramite i social network e i mass media l'uomo ha scelto di dare alla propria storia, probabilmente altrettanto conosciuto è pure il relativo prosieguo giurisdizionale.

Al ritorno dalla Svizzera, Marco Cappato si è costituito, autodenunciandosi per aver commesso il reato di assistenza al suicidio. Ha preso quindi avvio un procedimento penale a suo carico, sospeso dalla Corte d'Assise di Milano che ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di tale disposizione. La norma penale da applicare al caso è quella prevista dall'articolo 580 c.p., il cui testo – nella parte di nostro interesse – prevede: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. [...]”. Al giudice milanese è, però, sorto un dubbio circa la compatibilità tra questa norma e la nostra Carta costituzionale, soprattutto nella parte in cui

“incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario”. In altre parole, qualunque condotta che favorisca o agevoli il proposito di un aspirante suicida, è ugualmente punita dal nostro ordinamento, senza distinzioni rispetto al contributo effettivamente dato al proposito suicidario. A parere della Corte d'Assise di Milano, ciò viola alcuni fra i più importanti principi su cui è fondata la nostra Costituzione, dal principio d'eguaglianza alla libertà personale, passando per il diritto alla salute, senza tralasciare le obbligazioni derivanti dall'adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Gli snodi e, soprattutto, le articolate implicazioni giuridiche e costituzionali di questo caso meritano un commento tanto per la complessità delle questioni in gioco quanto per la (sinora inedita) soluzione offerta (per il momento) dalla Corte costituzionale.

La questione al vaglio della Corte costituzionale: le alternative possibili, le criticità

In termini generali, il ruolo che la Corte costituzionale svolge nel nostro ordinamento concerne la verifica della compatibilità con la Costituzione delle leggi. La funzione del controllo di legittimità costituzionale, in altre parole, consiste nel potere di annullare (e, dunque, espungere dall'ordinamento, con effetti tendenzialmente retroattivi) le fonti primarie nel caso in cui venga accertato che esse si pongono in contrasto con la Carta costituzionale.

Una delle vie per sollecitare la pronuncia del giudice costituzionale è quella dell'ordinanza sollevata in via incidentale durante un processo, come avvenuto nel caso qui in commento. Al giudice penale che doveva valutare la posizione di Marco Cappato, infatti, al momento di decidere se il reato di cui all'articolo 580 del codice penale poteva trovare applicazione rispetto alla condotta dell'imputato, è sorto un dubbio circa la compatibilità costituzionale di questa disposizione con la nostra Costituzione. In particolare, secondo la Corte d'Assise di Milano, la previsione del reato di aiuto e istigazione al suicidio viene punita dall'ordinamento a prescindere dal “contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”. Questo, secondo il giudice milanese, viola gli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 13 (libertà personale) e

117 (in riferimento alle obbligazioni assunte dall'Italia con l'adesione alla Convenzione Europea de Diritti dell'Uomo – CEDU – e, in particolare, con riguardo all'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha offerto in alcuni casi aventi ad oggetto la punibilità dell'assistenza al suicidio) ([1] [2] [3] [4]). Inoltre, secondo la Corte d'Assise di Milano, il fatto che il codice penale non distingue le condotte di istigazione da quelle di agevolazione dell'esecuzione del suicidio che non incidano sul “percorso deliberativo dell'aspirante suicida” viola il principio di eguaglianza, la libertà personale, nonché i principi costituzionali in materia penale.

In questi termini, quindi, non si può procedere ad una decisione sulla colpevolezza dell'imputato Cappato e l'unica strada è sospendere il procedimento penale in corso e sollevare una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, al fine di verificare se la norma da applicare al caso concreto si ponga effettivamente in contrasto con la nostra Carta costituzionale.

Una volta illustrato il modo in cui si è giunti davanti al giudice delle leggi, bisogna ora riflettere sui margini della questione e sugli strumenti che la Corte ha a disposizione per risolvere il caso. In termini generali, il fatto che casi concreti con implicazioni complesse come quello di cui si tratta arrivino davanti all'organo preposto alla giustizia costituzionale non è un dato inconsueto. Al contrario, avviene frequentemente che le cosiddette battaglie per i diritti transitino attraverso questi giudici, anche a motivo della intrinseca capacità di alcune vicende umane e giudiziarie di sollecitare il dibattito giuridico e di imprimere al diritto una spinta acceleratrice.

È, questo, un fenomeno piuttosto ricorrente nelle questioni cd. “eticamente sensibili” e, in special modo, nell'ambito del biodiritto, dove la velocità dello sviluppo medico e scientifico riesce spesso a forzare la tendenziale lentezza degli avanzamenti giuridici. Non è un'esperienza solo italiana; al contrario, si tratta di una costante che accomuna tutti gli ordinamenti giuridici della tradizione occidentale e che caratterizza profondamente il rapporto tra il mondo giuridico e l'articolarsi dei fenomeni sociali [5] [6] [7].

Nelle società contemporanee in continua evoluzione, infatti, sovente capita che il mutamento del dato giuridico sia “forzato” o sollecitato da casi concreti, da questioni che (più o meno volutamente) giungono all'attenzione dei giudici proprio

per il loro carattere innovativo o a causa della (talvolta apparente, talaltra concreta) mancanza di riconoscimento di una determinata posizione giuridica o di un diritto per cui emerge l'esigenza di tutela.

Con riguardo al mondo del biodiritto, ad esempio, la depenalizzazione dell'aborto (che fino a qualche decennio fa era punito come reato dalla gran parte degli ordinamenti occidentali) è transitata attraverso la giustizia costituzionale, non solo nel nostro Paese (Corte cost., sent. n. 27 del 1975), ma anche – quasi contemporaneamente – negli Stati Uniti (Corte Suprema, sentenza *Roe v. Wade* del 1973). Simili dinamiche possono essere osservate anche in altri settori all'incrocio tra diritto e medicina. Con specifico riguardo all'assistenza al suicidio, sembrerebbe, ora, che il riconoscimento della rilevanza giuridica della decisione dell'individuo sul terminare, a determinate condizioni, la propria esistenza, stia seguendo un sentiero simile. Solo per citare alcuni precedenti, infatti, si pensi che nel 2015 la Corte Suprema canadese ha accertato l'illegittimità costituzionale del reato di assistenza al suicidio, sospendendo però l'efficacia della propria decisione per un anno, in attesa dell'intervento parlamentare (*Carter v. Canada* (Attorney General), 2015 SCC 5, [2015] 1 S.C.R. 331). Similmente, nel 2014, la Corte Suprema del Regno Unito [8], pur rigettando la questione sottoposta alla sua attenzione, ha auspicato un intervento del Parlamento di Westminster (la discussione era in corso a Westminster all'epoca della decisione della Corte ma, anche a causa della intervenuta conclusione della legislatura, purtroppo non giunse a termine) su tali tematiche.

La complessità di questo tipo di questioni, dunque, non è un dato nuovo per il giudice costituzionale, tanto nel nostro ordinamento, quanto in altri Paesi. Di volta in volta, poi, l'irriducibile eterogeneità dei casi concreti offre variabili e declinazioni che consentono al giudice delle leggi di specificare con maggiore o minore dettaglio i termini del proprio intervento. Ciò, tuttavia, non deve far pensare che la soluzione prospettabile dalla Corte sia semplice né che l'elaborazione di una decisione sia in assoluto anticipabile, né in un senso, né nell'altro. L'ordinanza emessa dalla Corte costituzionale nel caso Cappato lo dimostra inconfutabilmente.

Gli strumenti a disposizione della Corte costituzionale...

Dinanzi alla questione sollevata dalla Corte d'Assise di Milano, il giudice delle leggi aveva a disposizione essenzialmente tre strumenti, sui quali poter applicare alcune possibili "variazioni sul tema".

Ciascuno di essi avrebbe consentito, in un modo o nell'altro, di risolvere il caso; nessuno di questi, tuttavia, avrebbe potuto aprire le possibilità che la soluzione inedita ideata appositamente dalla Corte per questo caso ha effettivamente dischiuso.

Dal punto di vista tecnico, la Corte costituzionale avrebbe potuto: (a) dichiarare la questione inammissibile, senza entrare nel merito della stessa (pur potendosi, comunque, pronunciare circa l'opportunità di un intervento del legislatore); (b) rigettare la questione, escludendo la violazione della Costituzione da parte dell'art. 580 c.p. (pur potendo suggerire un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che escludesse – ad esempio – la punibilità di condotte assimilabili a quella di Marco Cappato); (c) accogliere la questione, dichiarando l'art. 580 c.p. incostituzionale nella parte in cui punisce ciascuna condotta di assistenza o istigazione al suicidio, senza distinguere l'apporto al rafforzamento o alla realizzazione dei propositi dell'aspirante suicida.

Nessuna di queste alternative, in base a quanto si legge nell'ordinanza n. 207 del 2017, tuttavia, avrebbe soddisfatto il giudice costituzionale. Ciascuna di esse, infatti, avrebbe creato nel nostro ordinamento una lacuna difficilmente risolvibile, oppure avrebbe lasciato aperti nuovi e più complessi dilemmi. Nel primo caso (inammissibilità della questione e monito al legislatore), ad esempio, alla pronuncia del giudice delle leggi non sarebbe seguito nessun risultato concreto all'interno dell'ordinamento: la norma penale sarebbe rimasta invariata [9]. L'indubbia nobiltà dell'intento di sollecitare il Parlamento ad intervenire in un ambito decisamente riservato alla sua discrezionalità e caratterizzato da un "incrocio di valori di primario rilievo" (punto 11 dell'ordinanza 2007/2018, ultimo paragrafo), sarebbe stata vanificata dall'ennesimo invito lasciato cadere nel vuoto. Del resto, è la Corte stessa a sottolineare l'ormai consueto rapporto tra controllo di costituzionalità e inerzia del legislatore: qualora la Corte riconosca che una data questione coinvolge problematiche complesse, sulle quali c'è un certo margine di discrezionalità

politica e che coinvolgono differenti valori costituzionali, si pronuncia una prima volta nel senso dell'inammissibilità, sollecitando l'intervento legislativo. Qualora ciò non avvenga e un caso simile si prospetti di nuovo alla sua attenzione, allora il giudice delle leggi si pronuncerà per l'incostituzionalità della disciplina.

Questa soluzione, nel caso dell'assistenza al suicidio, non è percorribile secondo il giudice delle leggi, proprio a causa della "gravità" dei valori costituzionali in gioco. Rimandare gli atti al giudice di Milano avrebbe, da un lato, consentito la conclusione del processo nei confronti di Marco Cappato, ma avrebbe, dall'altro lato, lasciato prive di tutela innumerevoli situazioni simili, lasciando "in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione" (par. 11 dell'ordinanza).

La seconda alternativa (rigetto della questione, con interpretazione costituzionalmente orientata), da molti giuristi auspicata in attesa che la Corte si pronunciasse [10], si sarebbe dimostrata comunque problematica. Dobbiamo, infatti, ricordare che questo caso si muove sul delicato terreno del diritto penale. Gli interventi del giudice delle leggi devono essere necessariamente "minimi" e delicati in questo specifico ambito del diritto, perché vanno ad incidere nel settore più strettamente riservato all'intervento legislativo. Nel rispetto dei principi costituzionali che governano il diritto penale nel nostro ordinamento, quando la Corte interviene sulla legittimità costituzionale dei reati, utilizza (quasi) sempre il bisturi. In questo specifico caso, dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma penale (ad esempio, affermando che non sono punite le condotte di coloro che semplicemente assistono la persona nell'intento suicidario, ma non contribuiscono a rafforzarne la volontà), la Corte avrebbe inciso in modo molto significativo sulla descrizione della condotta che integra la norma penale, pur lasciandone invariato il testo e questo avrebbe comunque aperto il campo a numerose altre problematiche.

La terza ipotesi, infine, è quella che (forse, per i motivi che ora vedremo) più si avvicina alla realtà. Dichiarare l'illegittimità costituzionale del reato di assistenza al suicidio (non *tout court*, si badi, ma solo) nella parte in cui punisce ciascuna condotta di assistenza o istigazione al suicidio, senza distin-

guere l'apporto al rafforzamento o alla realizzazione dei propositi dell'aspirante suicida avrebbe sortito almeno due effetti pratici. In primo luogo, avrebbe fatto cadere il processo nei confronti di Marco Cappato; in secondo luogo avrebbe modificato l'ordinamento giuridico, cambiando la lettera della norma e cambiando, di conseguenza, la fattispecie di reato. Per questa soluzione, però, l'ordinamento (almeno secondo la Corte costituzionale) non è ancora pronto.

... e l'inedita soluzione elaborata della Corte

La Corte costituzionale, pur lasciando intendere di essere orientata sulla strada della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, ha scelto una strada sinora inedita nella giustizia costituzionale italiana. Con quello che un profano del diritto definirebbe (non a torto) un "cavillo", la Corte, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale [11] [12], sceglie di rinviare la decisione ad una successiva udienza, già fissata per il 24 settembre 2019. Se l'ordinanza si fosse limitata a questo, salvo un po' di stupore per il metodo, non ci sarebbe stato nulla di (particolarmente) rilevante. Ciò che stupisce, nell'ordinanza n. 207 del 2018, invece, sono le dense motivazioni con le quali la Corte illustra la propria decisione e con le quali indica molto chiaramente la complessa strada che ha deciso di intraprendere.

Scartate le tre ipotesi sopra brevemente riassunte, il giudice delle leggi ritiene di rinviare ad una successiva discussione della questione, "in esito alla quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela". Secondo il giudice delle leggi, infatti, questa è l'unica soluzione percorribile per evitare, da un lato, "che la norma possa trovare [...] applicazione medio tempore", lasciando, d'altro canto, "al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità".

Nonostante una scelta di carattere in apparenza meramente processuale, però, la Corte non si astiene dall'indicare al Parlamento la propria posizione e una (possibile) strada da seguire. Anzitutto ribadisce che, in linea di principio e come avviene analogamente nelle altre legislazioni contemporanee, la condotta di chi rafforza l'altrui proposito suicidario oppure di chi istiga qualcuno a porre

termine alla propria esistenza non è, in sé, contrastante con i principi costituzionali. Tale reato è funzionale alla tutela del diritto alla vita e, anzi, "è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche" per sostenere le persone in condizioni di fragilità tali da determinare propositi suicidari.

Ciò che, però, non si pone più in linea con i principi che reggono il nostro ordinamento, soprattutto tenendo in considerazione l'intervenuta approvazione della legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (l. n. 219 del 2017) riguarda le inimmaginabili possibilità offerte dall'innovazione medica, sviluppi "spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali" (par. 8 dell'ordinanza). Questo dato fattuale apre inevitabilmente ad alcune riflessioni, che si amplificano anche nel raffronto tra la situazione di *alcuni* pazienti che, grazie alle disposizioni della legge sulla reazione di cura, possono rifiutare trattamenti anche salvavita e *altri* pazienti che, invece, non riescono a realizzare la propria autodeterminazione mediante il (mero) rifiuto e sono perciò costretti a subire un processo più lento e doloroso.

Nelle ipotesi, come quella del caso di specie, in cui la persona sia "(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli», l'aiuto al suicidio «può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare." Le condizioni individuate dalla Corte costituzionale corrispondono a quelle relative alla specifica situazione clinica di Antoniani. Esse, così come delineate nelle motivazioni del giudice delle leggi, contribuiscono alla definizione dei criteri che (ad avviso della Corte) il Parlamento dovrebbe seguire per delineare una possibile disciplina del suicidio assistito. Ciò, tuttavia, non vieta che il legislatore, nell'auspicata ipotesi di un intervento normativo, pur facendo proprie le indicazioni della Corte, decida di specificare diversamente i criteri di accesso al suicidio medicalmente assistito, anche sulla scorta dei dati medico-scientifici.

In circostanze come quelle del caso di specie, secondo la Corte, si produce un vero e proprio *vulnus*

costituzionale. Da qui si può desumere che l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p. sia sostanzialmente accertata, anche se non dichiarata. Ciò che frena il giudice delle leggi dal pronunciarsi nel senso dell'accoglimento della questione, sono però gli effetti pratici della sua pronuncia. Solo un intervento del legislatore, potrebbe, infatti, evitare la creazione di lacune nel diritto e aprire ad una completa deregolazione della materia.

L'importanza e l'alto valore degli interessi in gioco richiedono, al contrario, una disciplina dettagliata, che tenga in considerazione i molteplici aspetti rilevanti. La Corte si spinge anche ad individuare alcuni dei possibili contenuti della disciplina sulla quale dovrà intervenire il Parlamento: "Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto, la disciplina del relativo "processo medicalizzato", l'eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura".

Questo rappresenta un punto particolarmente rilevante della decisione, in quanto – ammesso che il Parlamento riesca prima o poi ad intervenire sul punto – sarebbe in grado di orientare anche il successivo controllo di costituzionalità. Indicando i profili maggiormente sensibili sui quali è richiesto l'intervento legislativo, infatti, la Corte crea una disciplina a "contenuto costituzionalmente vincolato". Si tratta di quanto è avvenuto (pur senza ricorrere a questa inedita tecnica del rinvio) con la pronuncia sull'illegittimità costituzionale del reato di aborto (Corte cost., sent. n. 27 de, 1975): in quell'occasione la Corte indicò – anche se in modo molto meno dettagliato di quanto scritto ora – il verso del bilanciamento tra i diritti della donna e la posizione giuridica del feto, in modo da orientare il successivo intervento del legislatore.

In conclusione: e ora?

Ora non ci resta che attendere. La decisione della Corte ferma il tempo, almeno su due fronti. Anzi tutto, il processo penale a carico di Marco Cappato

resta sospeso, in attesa che sia risolta (in via definitiva) la questione di legittimità costituzionale. Anche la Corte costituzionale, per il momento, resta in attesa: tutto riprenderà il 24 settembre 2019.

Ciò che, invece, non resta ferma e, al contrario, dovrebbe muoversi è l'attività parlamentare. La Corte auspica un intervento del legislatore che, però, al netto di ogni più roseo ottimismo, si prefigura come molto improbabile, anche in considerazione dell'inedita situazione politico-rappresentativa con cui il nostro Paese si sta da alcuni mesi misurando. Infatti, è facilmente prevedibile che un eventuale dibattito su tematiche intrinsecamente divisive non riuscirebbe a giungere a buon frutto, soprattutto se si tiene in considerazione che, al momento dell'ordinanza della Corte costituzionale, nessun disegno di legge sulla depenalizzazione del suicidio assistito era "seriamente" all'esame di uno dei due rami del Parlamento.

Fermi non dovrebbero restare nemmeno i giudici della Repubblica, eventualmente chiamati a pronunciarsi su casi simili a quelli di DJ Fabo e Marco Cappato. Anche a questi la Corte costituzionale rivolge un chiaro monito, ossia che in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale non si astengano dal sollevare analoghe ordinanze. Una norma penale della cui legittimità costituzionale si dubita non può trovare, *medio tempore*, applicazione nell'ordinamento (specialmente nel caso in cui dalla sua applicazione dipendesse la libertà personale di un individuo); tanto meno un procedimento penale potrebbe rimanere sospeso *sine die*, in attesa della pronuncia di un altro giudice, in relazione ad un'altra vicenda, non collegata a quella di cui si discute. Ad un eventuale giudice penale, investito di un caso di assistenza al suicidio per un malato che non potesse ricorrere al rifiuto o alla rinuncia alle cure in base a quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017, non resterebbe quindi altro da fare che sollevare una questione di legittimità costituzionale alla Corte.

Fermi non dovrebbero restare, infine, nemmeno i cittadini. L'occasione offerta dal caso Cappato è importante proprio al fine di coltivare e far crescere un dibattito serio e maturo, nel nostro Paese, sulle questioni di fine vita e sulle decisioni dell'individuo riguardo alla propria esistenza. Un significativo contributo, in tal senso, è stato offerto proprio dall'approvazione della legge n. 219 del 2017: anche al fine di rendere la cittadinanza consapevole sulle possibilità offerte dall'istituzione delle Disposi-

zioni Anticipate di Trattamento (DAT), sono stati molti (ma mai abbastanza) gli incontri pubblici finalizzati alla divulgazione della cultura relativa alle decisioni del fine vita. La promozione di un dibattito approfondito e lontano da pericolose strumentalizzazioni dovrebbe essere, in questo senso, il primo risultato dell'insolita soluzione temporanea che la Corte ha offerto alla questione di costituzionalità.

Nel frattempo, non si possono che muovere ipotesi su ciò che accadrà il 24 settembre 2019 [13]. Nella probabilità che il Parlamento non sia giunto ad approvare alcuna nuova disciplina, alla Corte non resterebbe che pronunciarsi nel merito della questione. A questo punto, pur non avendo alcun obbligo giuridico di rimanere coerente con le motivazioni espresse nell'ordinanza n. 207, la Corte costituzionale sarebbe comunque vincolata, se non altro per ragioni di opportunità istituzionale, a seguire la strada che essa stessa ha già tracciato per sé. Quale credibilità resterebbe, infatti, in capo all'organo di giustizia costituzionale che si contraddicesse?

Ciò che rimane, a questo stadio della vicenda, ancora piuttosto aleatorio riguarda il grado di inci-

sività della decisione e la relativa normativa di risulta. Come si è già illustrato, infatti, nelle norme penali la Corte costituzionale interviene chirurgicamente; la sua funzione, peraltro, non prevede l'inserimento nell'ordinamento di nuove norme, ma solo la loro espunzione, in caso di incostituzionalità. I molteplici profili di complessità dell'apertura ad una disciplina sul suicidio assistito nel nostro ordinamento suggeriscono che, in ogni caso, un intervento del Parlamento non potrà farsi attendere.

In tal senso, anche al fine di evitare i rischi di un prolungato silenzio del legislatore, oppure i pericoli collegati ad una legge a scrittura eccessivamente ideologica, è opportuno che coloro che per professione o per attitudine culturale si occupano di queste articolate tematiche si facciano promotori, nella società, della costruzione di un dibattito sinceramente pluralista e intellettualmente onesto, al fine di permettere il raggiungimento di quel sufficiente grado di consapevolezza e maturità che prelude all'adozione di un testo normativo condiviso e destinato a durare nel tempo.

Bibliografia

[1] Ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018 e 'ordinanza con cui la Corte d'Assise di Milano

[2] Bignami M, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita. *Questione giustizia*, 19 novembre 2018

[3] Corte EDU, *Pretty c. Regno Unito*, ric. n. 2346/02, sentenza del 29 aprile 2002

[4] Corte EDU, *Haas v. Svizzera*, ric. n. 31322/07, sentenza del 20 gennaio 2011

[5] Corte EDU, *Koch c. Germania*, ric. n. 497/09, sentenza del 19 luglio 2012

[6] Corte EDU, *Gross c. Svizzera*, ric. n. 67810/10, sentenza del 30 settembre 2014

[7] Casonato C., *Introduzione al biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2012, 90

[8] *R (on the application of Nicklinson and another) v Ministry of Justice* [2014] UKSC 38

[9] Tripodina C, Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano di altri", *Biolaw journal*, 3, 2018, 148

[10] Morrone A., Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista, in *Forum di Quaderni costituzionali*,

[11] Ruggeri A., Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato), in *Consulta Online, Studi 2018/III*, 568

[12] Ruggeri A., Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in *Consulta Online, Studi 2018/III*, 571

[13] Prisco S., Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in *Biolaw journal*, 3, 2018, 153